



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 78 del 04/02/2022

**Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA
CARITÀ DI NOVARA E ASL VCO DI OMEGNA PER
ATTIVITÀ DI FISICA SANITARIA - BIENNIO 2022/2023**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente: Valente Margherita

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

Premesso che sin da 2008 l'ASL VCO stipula convenzioni con l'AOU Maggiore della Carità di Novara per garantire l'attività di Fisica sanitaria relativa alla Risonanza Magnetica Nucleare installata presso la sede del P.O. di Domodossola e alla Radioterapia presso la sede di Verbania, attività per le quali è indispensabile la figura del Fisico Sanitario;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 30.03.2020 con la quale è stata rinnovata la convenzione tra l'ASL VCO e l'AOU Maggiore della Carità di Novara per l'attività di Fisica sanitaria per il biennio 2020/2021;

Rilevato che con nota prot. n. 65710 del 18.10.2021 la SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, sentiti i Direttori delle Strutture interessate, richiedeva il rinnovo di tutte le convenzioni in scadenza al 31.12.2021, stipulate con l'AOU Maggiore della Carità, ad esclusione della convenzione per Consulenza Cardiologica.

Acquisito il parere favorevole della Direzione Generale, la SOS Libera Professione – Ufficio Convenzioni chiedeva, giusta nota prot. n. 76575 del 02.12.2021, all'AOU Maggiore della Carità di Novara la disponibilità al rinnovo biennale delle convenzioni di cui al precedente capoverso, compreso l'attività di Fisica sanitaria.

Dato atto che con comunicazione email acquisita al prot. Arrivo ASL VCO n. 4322 del 21.01.2022, l'AOU Maggiore della Carità di Novara confermava la disponibilità al rinnovo della convenzione per l'attività di Fisica sanitaria per il biennio 2022 – 2023, trasmettendo bozza del disciplinare aggiornato alla recenti disposizioni in materia;

Rilevato che la SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, giusta nota prot. n. 65710 del 18.10.2021, ha provveduto a comunicare che la convenzione oggetto del presente deliberato determinare i seguenti impegni di spesa presunti, per gli anni 2022 e 2023, che saranno imputati sui conti di seguito precisati:

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€. 170.000//	2022/3	186	3.10.04.91	ANNO 2022
€. 170.000//	2023/3	186	3.10.04.91	ANNO 2023



PROPONE

- di rinnovare dal 01.01.2022 al 31.12.2023 la convenzione con l'AOU Maggiore della Carità di Novara per la fornitura di prestazioni di Fisica Sanitaria alle condizioni di cui all'allegato disciplinare che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

- di dare atto che il presente deliberato determina i seguenti impegni presunti di spesa:

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€. 170.000//	2022/3	186	3.10.04.91	ANNO 2022
€. 170.000//	2023/3	186	3.10.04.91	ANNO 2023

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa ed ivi richiamate, dal 01.01.2022 al 31.12.2023, la convenzioni con l'AOU Maggiore della Carità di Novara per la fornitura di prestazioni di Fisica Sanitaria per gli anni 2022 e 2023, alle condizioni di cui all'allegato disciplinare che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2) di dare atto che il presente deliberato determina i seguenti impegni di spesa presunti:

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€. 170.000//	2022/3	186	3.10.04.91	ANNO 2022
€. 170.000//	2023/3	186	3.10.04.91	ANNO 2023

3) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto.

4) di demandare alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020.

- 5) di dare mandato** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 10 del 24 gennaio 1995."

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA E L'ASL VCO PER ATTIVITA' DI FISICA SANITARIA INTERAZIENDALE - BIENNIO 2022-23

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità (di seguito denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara – Corso Mazzini 18 CF/ P. IVA 01521330033 – rappresentata dal Direttore S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e Personale avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato

E

l'Azienda Sanitaria VCO (di seguito denominata ASL VCO), con sede in Omegna (VB), via Mazzini, 117 – C.F./ P.IVA 00634880033 – legalmente rappresentata dalla dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale N° 290 del 12.5.2017.

PREMESSO CHE:

- nell'attuale dotazione organica dell'ASL VCO non è prevista la figura del Fisico Sanitario;
- nel corso dell'anno 2008 è stata avviata l'attività della Risonanza Magnetica presso la sede del Presidio Ospedaliero di Domodossola e della Radioterapia presso la sede del Presidio Ospedaliero di Verbania, attività per le quali già è indispensabile la figura del fisico sanitario al fine della gestione del complesso delle attività correlate occorrenti alla ASL VCO;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 167-14087 del 3/4/2012 è stato approvato il nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2015 e sono state individuate le Federazioni Sovrazionali;
- tra le Federazioni Sovrazionali indicate nell'allegato "B" della D.C.R. n. 167-14087 del 3/4/2012 vi è anche la Federazione Sovrazonale 4 – Piemonte Nord Est (FS4) formata dalle Aziende Sanitarie di Vercelli, Biella, Novara. Verbano-Cusio-Ossola e dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara;
- il P.S.S.R. 2012-2015 prevede, tra l'altro, un nuovo modello organizzativo del servizio sanitario piemontese fondandosi, quest'ultimo, anche sulla realizzazione di reti di servizi interaziendali sovra-zonali, con particolare riferimento alle reti ospedaliere, in cui ciascun presidio, a prescindere della propria natura giuridico-amministrativa svolge un ruolo preciso ed integrato con gli altri presidi della rete a cui afferisce;
- la Legge Regionale n. 20 del 13/11/2013, nel modificare l'art. 23 della Legge Regionale n. 18 del 6/8/2007 ha stabilito, all'art. 2, lo scioglimento, a far data dal 1° gennaio 2014, delle Federazioni sovrazionali istituite dall'art. 2, comma 3, della L.R. 28/3/2012 n. 3. L'art. 1 della L.R. n. 20/2013 ha altresì individuato, quale ambito ottimale per la cooperazione interaziendale a livello sovrazonale, l'area interaziendale di coordinamento.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Attività in convenzione

Le attività di Fisica Sanitaria inerenti la gestione della struttura di radioterapia dell'ASL VCO, con sede presso il Presidio Ospedaliero di Verbania, nonché tutte le altre prestazioni di Fisica Medica, Fisica Sanitaria e Radioprotezione, necessarie all'ASL VCO, sono assicurate dalla Struttura Complessa di Fisica Sanitaria di riferimento appartenente all'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara.

ART. 2

Personale

La Struttura Complessa di Fisica Sanitaria dell'AOU Maggiore della Carità di Novara mette a disposizione, per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 1, personale dipendente con qualifica di

- A. Esperto di Radioprotezione (art. 128 D.Lgs 101/20) con abilitazione di III° grado,
- B. Specialista in fisica medica (art. 160 D.Lgs 101/20), Esperto alla sicurezza in Risonanza Magnetica (DM 8/8/91) Tecnico Sanitario di radiologia medica, nonché la strumentazione necessaria (oltre a quella già presente nell'ASL VCO) per tutte le prestazioni di fisica sanitaria occorrenti all'ASL VCO.

ART. 3

Modalità di svolgimento attività

Il personale, così come indicato all'art. 2, comma A. del presente disciplinare, eseguirà le prestazioni previste fuori dal normale orario di servizio cui è tenuto presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara, eseguendo timbratura in ingresso e in uscita presso le sedi dell'ASL VCO. A Tal fine l'ASL VCO metterà a disposizione del personale badge di rilevazione presenza, accesso al parcheggio riservato ai dipendenti.

Il personale, così come indicato all'art. 2, comma B. del presente disciplinare, eseguirà le prestazioni previste durante il normale orario di servizio cui è tenuto presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara, eseguendo timbratura in ingresso e in uscita presso le sedi dell'ASL VCO.

A Tal fine l'ASL VCO metterà a disposizione del personale badge di rilevazione presenza, accesso al parcheggio riservato ai dipendenti ed alla mensa aziendale.

L'ASL VCO autorizza l'utilizzo della propria strumentazione, elencata nel documento allegato al presente disciplinare da parte del personale dipendente dell'AOU di Novara in servizio presso la S.C: Fisica Sanitaria. Tale strumentazione potrà essere utilizzata nell'ambito dell'attività di fisica sanitaria svolta presso l'area sovrazonale Piemonte Nord Est.

ART. 4

Tipologia prestazioni

Le prestazioni di cui al precedente art. 2 riguarderanno i seguenti ambiti:

- A. Radioprotezione – Esperto di Radioprotezione (D.Lgs 101/20)
- B. Fisica Medica (D.Lgs 101/20)
- C. Esperto Responsabile alla sicurezza in RM – (DM 8/8/91)
- D. Addetto alla Sicurezza Laser (NORMA CEI 76-2)

A. Radioprotezione – Esperto di Radioprotezione (D.Lgs 101/20)

- Le prestazioni sono quelle previste dall'art. 130 (Attribuzione dell'Esperto di radioprotezione) del D.Lgs. 101/20 e di supporto al datore di lavoro nell'adempimento dei compiti di cui all'art. 109 (Obblighi dei datori di lavoro, dei Dirigenti e dei preposti) del D.Lgs 101/20 e riguarderanno tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti detenute e impiegate presso l'ASL VCO, nonché tutti i lavoratori esposti.

B. Fisica Medica (D.Lgs. 101/20- Titolo XIII Esposizioni Mediche)

- Effettuare le prove di accettazione e di funzionamento delle attrezzature medico-radiologiche, rispettivamente ai fini del collaudo tecnico e dopo ogni rilevante intervento manutentivo;
- Contribuire a definire e mettere in atto i programmi di garanzia della qualità finalizzati all'attuazione del principio di ottimizzazione, ivi compresi l'applicazione e l'impiego di livelli diagnostici di riferimento;
- Contribuire a garantire la sorveglianza sulle apparecchiature medico-radiologiche anche attraverso un adeguato controllo della qualità;

- Definire i protocolli di effettuazione delle prove di funzionamento delle attrezzature medico-radiologiche;
- Effettuare la pianificazione fisico-dosimetrica nei trattamenti radioterapeutici sulla base delle prescrizioni terapeutiche del medico specialista e assicurare le necessarie verifiche dosimetriche;
- Contribuire alla prevenzione e all'analisi delle esposizioni accidentali e indebite di cui all'articolo 167;
- Contribuire alla formazione, finalizzata alla protezione del paziente, dei professionisti sanitari coinvolti nelle esposizioni mediche.
- Definizione delle specifiche tecniche delle attrezzature medico-radiologiche. Progettazione e collaudo degli impianti
- Partecipazione ai lavori delle stazioni appaltanti che provvedono alla acquisizione di beni o servizi relativi a tecnologie correlate all'impiego medico di radiazioni ionizzanti.

C. Esperto Responsabile alla sicurezza in RM – (DM 8/8/91)

Le prestazioni sono quelle previste dal DM 2/8/91.

In caso di nuova installazione:

- Validazione del progetto esecutivo.
- Stesura delle norme interne di sicurezza.
- Distribuzione delle curve isomagnetiche in relazione alla definizione delle aree ad accesso controllato e delle zone di rispetto.

Controllo periodico dei seguenti dispositivi:

- Tenuta della Gabbia di Faraday.
- Sistema di rilevazione ossigeno, di canalizzazione dei gas prodotti e dei liquidi criogenici, di ventilazione e d'espulsione rapida dei gas.
- Distribuzione delle curve isomagnetiche in relazione alla definizione delle aree ad accesso controllato e delle zone di rispetto.
- Controlli di qualità sull'imaging RM.

Le prestazioni riguarderanno tutti gli impianti di Risonanza Magnetica della ASL VCO.

D. Addetto alla Sicurezza Laser (NORMA CEI 76-2)

- Valutazione dei rischi nella zona di trattamento laser, compresa la determinazione della zona nominale di pericolo.
- Segnalazione al responsabile della zona di trattamento laser delle problematiche relative alla sicurezza in fase di acquisto e di messa in opera di apparecchiature laser.
- Segnalazione al Direttore Sanitario nonché al personale responsabile della zona di trattamento laser degli eventuali guasti o imperfezioni alle apparecchiature laser.
- Scelta dei dispositivi di protezione individuale.
- Aggiornamento del personale che utilizza apparecchiature laser relativamente ai rischi ed alle misure di sicurezza.
- Verifica dell'efficacia delle misure poste a controllo delle apparecchiature laser (es. controllo dispositivi di protezione individuale, presenza di segnaletica e barriere di protezione laser, verifica delle procedure standard di funzionamento, di allineamento e delle liste di controllo preoperatorie).
- Analisi degli infortuni o incidenti che hanno interessato le apparecchiature laser.
- Verifiche strumentali sulle potenzialità delle apparecchiature laser ai sensi della norma CEI 62-42.

Le prestazioni riguarderanno tutte le apparecchiature LASER della ASL VCO.

ART. 5

Compensi

L'ASL VCO concorrerà al funzionamento della SC Fisica Sanitaria di riferimento corrispondendo all'AOU Maggiore della Carità, per le prestazioni in convenzione, la somma di € 148.293,31/anno determinata prendendo come riferimento:

A. per le prestazioni in convenzione di cui all'art.4, comma A, il costo aziendale per 0.25 fisico pari a 19.309,62 €

B. per le restanti prestazioni in convenzione di cui all'art.4, comma B, C e D la somma di € 128.983,69

1) costo aziendale per 1.2 fisico pari a € 92.686,00/anno
(€ Novantaduemilaseicentottantasei).

2) costo aziendale per 0,25 Tecnico Sanitario di Radiologia Medica pari a € 10.581,00/anno
(€. Diecimilacinquecentottanuno).

Il coefficiente moltiplicativo è pari a 1,25 ed è comprensivo delle sostituzioni per ferie, dell'aggiornamento professionale e malattia.

L'ASL VCO riconoscerà inoltre il rimborso delle spese di viaggio (1/5 del costo della benzina verde per ogni Km. percorso) conformemente a quanto previsto dalle leggi sulle missioni degli impiegati civili dello stato oltre ad eventuali pedaggi autostradali o biglietti ferroviari debitamente documentati.

L'ASL VCO corrisponderà a titolo di contributo per l'ammortamento, la manutenzione, la calibrazione e l'acquisto della strumentazione della strumentazione di Fisica Sanitaria e necessaria per tutte le prestazioni occorrenti alla ASL VCO la quota forfetaria di €5000,00/anno per tutta la durata dell'accordo.

ART. 6

Modalità di pagamento

L'Azienda Ospedaliero Universitaria trasmetterà all'ASL VCO fatturazioni dettagliate con cadenza trimestrale, unitamente al riepilogo delle spese di viaggio. Il pagamento avverrà entro 90 giorni dalla data di ricevimento di fattura da parte dell'ASL VCO.

L'AOU corrisponderà al consulente incaricato di cui all'art.2 comma A per le prestazioni di cui all'art.4 comma A il 75% del compenso determinato ai sensi dell'art.5, comma A

ART. 7

Durata dell'accordo

La presente convenzione ha validità per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2023

Il rapporto convenzionale in oggetto potrà essere rinnovato per la prosecuzione della convenzione di cui trattasi, previo accordo scritto tra le parti e nuova stipula.

I contraenti si riservano la facoltà di modificare il presente accordo, anche a seguito di variazioni della dotazione di attrezzature, o di revocarlo, nel qual caso notificheranno la propria intenzione almeno 30 giorni prima, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

ART. 8

Sicurezza ambienti di lavoro, responsabilità civile e copertura assicurativa

Le prestazioni di cui all'art.4 capo A del presente disciplinare sono svolte fuori dall'orario di servizio. È a carico dell'Azienda ASL VCO di Omegna la copertura assicurativa per i rischi correlati allo svolgimento dell'attività limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni

in oggetto (R.C. professionale) nonché la copertura assicurativa contro eventuali rischi in itinere.

Le restanti prestazioni oggetto del presente disciplinare sono svolte in orario di servizio e pertanto la copertura assicurativa correlata ai rischi in itinere ed allo svolgimento dell'attività presso le strutture dell'ASL VCO (R.C. professionale ed infortuni) risultano a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara.

ART. 9

Privacy

I dati personali che le Parti di dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art.6, c1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 (GDPR) nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del regolamento UE/2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti ai sensi dell'art 4, c.7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art.28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.

ART. 10

Codice di comportamento

È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n.50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n.162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art.2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 44 della legge n.190 del 6.11.2012 di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

ART. 11

Controversie

Ogni eventuale controversia insorgente tra le Parti, inerente la presente convenzione, verrà risolta in via esclusiva avanti il Tribunale del Foro di Novara.

ART. 12

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.

ART. 12

Registrazione

Il presente disciplinare è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. n. 42/1972 (Tabella, All. B, n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 (tariffe – parte II, art. 1, lett. b) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. La presente convenzione sconta l'imposta di bollo a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell'art 15, comma 2 bis della legge n° 241/1990.
Data,

**Azienda Ospedaliero Universitaria
Maggiore della Carità di Novara
Il Direttore S.C.
Servizio Legale, Patrimoniale e Personale
Avv. Lorenzo Giudice**

**Azienda Regionale
ASL VCO di Omegna
Il Direttore Sostituto
S.O.C. Affari Generali
Legali e Istituzionali
dott.ssa Giuseppina Primatesta**